

- 1) Imposta sostitutiva IRPEF (regime forfettario) I titolari di partita IVA in regime forfettario versano un'imposta sostitutiva (aliquota ordinaria 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di nuova attività 1) in luogo di IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP. Il **saldo** dell'anno fiscale precedente e il primo acconto dell'anno corrente vanno pagati entro il 30 giugno dell'anno successivo (2) (salvo proroghe - ad esempio, è possibile differire al 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse [3]). Il secondo acconto va versato entro il 30 novembre dell'anno in corso, in un'unica soluzione (non rateizzabile) 4 . I versamenti vanno effettuati tramite Modello F24 telematico (obbligatorio per i titolari di P.IVA 5), utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione AE 59/2015: "1792" – saldo imposta sostitutiva forfettari, "1790" – acconto prima rata, e "1791" – acconto seconda rata (o unica soluzione) 6 . In caso l'imposta dovuta per l'anno precedente sia inferiore a €52, non sono dovuti acconti per l'anno corrente; se l'acconto totale calcolato è compreso tra €52 e €257,52 si versa in un'unica rata a novembre, mentre oltre tale soglia si applica la ripartizione in due rate (40% entro giugno, 60% entro novembre) (7) 8. L'eventuale ravvedimento (ritardo) sui versamenti sconta sanzioni ridotte e interessi legali, e se si opta per il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza (differimento al 30 luglio) va applicata la maggiorazione dello 0,40% separatamente in F24 come "interessi" (codice tributo **1668** per gli interessi da differimento/rateazione) 9 10.
- 2) Contributi INPS Gestione separata I professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi previdenziali sulle stesse scadenze dell'IRPEF. In sede di dichiarazione dei redditi, dal quadro RR si determinano il **saldo** contributivo dell'anno precedente e gli **acconti** dovuti per l'anno corrente 11. Gli importi a saldo e primo acconto vanno versati entro il 30 giugno (con possibilità di differimento al 30 luglio con 0,40% in più, analogamente alle imposte) ³, mentre l'eventuale secondo acconto si versa entro il 30 novembre 4 . Anche questi pagamenti avvengono tramite modello F24, sezione INPS, indicando la sede e il codice INPS personali, e i codici causale appositi: "P10" per i contribuenti tenuti all'aliquota ridotta (già pensionati o assicurati presso altre qestioni), "PXX" per quelli con aliquota piena (senza altra previdenza) 12 . In caso di rateizzazione, si utilizzano le causali "P10R" o "PXXR" per le rate successive alla prima, e la causale "DPPI" per gli interessi dovuti sulle rate (interessi calcolati al tasso del 4% annuo, equivalenti a ~0,33% mensile) 13 14 . L'aliquota contributiva Gestione Separata per il 2025 è fissata al 25% del reddito professionale per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, più un'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per maternità e altre tutele 15 (quindi 25,72% totale, arrotondata al 26,07% ai fini del minimale 16). Per i soggetti già pensionati o con altra previdenza obbligatoria, l'aliquota resta al 24% (senza contributi aggiuntivi) 17 18. Minimale e massimale: in Gestione Separata non c'è contributo fisso minimo, ma esiste un minimale di reddito (€18.555 per il 2025) sotto il quale l'accredito contributivo annuo è comunque garantito versando un importo minimo (es. €4.453,20 annui per chi ha aliquota 24%) 19 . Oltre il massimale di reddito (€120.607 per il 2025), i redditi eccedenti non sono assoggettati a contributi ¹¹9 . I contributi di Gestione Separata versati entro le scadenze si dichiarano nel quadro RR sez. I, ed è ammessa la compensazione di eventuali crediti d'imposta in F24 a scomputo dei contributi dovuti 5 20.
- 3) Contributi INPS Gestione artigiani e commercianti I forfettari iscritti alle Gestioni IVS artigiani o commercianti versano i contributi fissi trimestrali sul minimale di reddito e, se hanno reddito superiore al minimale, contributi sul reddito eccedente. Le scadenze fisse trimestrali (importi calcolati sul minimale annuo, frazionato in 4 tranche) sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre dell'anno di competenza e 16 febbraio dell'anno successivo 21. Gli importi vengono comunicati dall'INPS (anche nel Cassetto previdenziale) e versati con modello F24 usando la causale "AF" (artigiani) o "CF" (commercianti) per i contributi sul minimale 22. In caso di prima iscrizione in corso d'anno, l'INPS può emettere avvisi con scadenze differite (es. iniziando dal 20 agosto) 23. Sull'eventuale reddito eccedente il minimale annuo (nel 2025 il minimale è €18.324 di reddito imponibile per

artigiani/commercianti (19), sono dovuti contributi aggiuntivi nella misura della relativa aliquota (es. 24% circa per artigiani commercianti in 2025, al netto di eventuali agevolazioni) calcolati in sede di dichiarazione dei redditi. Tali contributi eccedenti il minimale vanno versati entro gli stessi termini dei saldi e acconti IRPEF ²⁴ : quindi il **saldo** e primo acconto sui redditi eccedentari entro il 30 giugno dell'anno successivo, e l'acconto successivo (seconda rata) entro il 30 novembre. Per questi versamenti si utilizzano in F24 le causali "AP" (artigiani) o "CP" (commercianti) - indicate nella sezione INPS - per contributi eccedenti in acconto/saldo a debito, oppure "APR" / "CPR" se gli importi eccedenti vengono rateizzati in più pagamenti 25 . Gli importi eventualmente a credito (eccedenze versate in più rispetto al dovuto, risultanti dalla dichiarazione) si indicano con le stesse causali AP/CP in F24, portandoli in compensazione 26 . Riduzione 35%: la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per i contribuenti forfettari uno sconto contributivo del 35% sui contributi dovuti sia sul minimale che sull'eventuale eccedenza di reddito 27 . Tale agevolazione non è automatica: va richiesta all'INPS tramite procedura telematica (Cassetto previdenziale Artigiani/Commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per cui si intende usufruirne 28 29. Una volta concessa, la riduzione si rinnova automaticamente per gli anni successivi, salvo revoca da parte dell'assicurato 30. Chi invece perde il regime forfettario (uscendone) e poi vi rientra in anni successivi non può ripetere l'agevolazione contributiva del 35% se l'aveva già avuta in precedenza (è fruibile una sola volta) 31. Per il 2025, i contributi **minimi** annui (aliquota piena) ammontano a €4.427,04 per artigiani e €4.515,43 per commercianti 32; applicando la riduzione del 35%, i minimi dovuti scendono rispettivamente a €2.877,58 e €2.934,98 33 . Resta dovuto per intero il contributo di maternità (€7,44 annui) anche in caso di riduzione 34 . Riduzione 50% nuove imprese: inoltre, la legge di Bilancio 2024 ha previsto un ulteriore esonero per favorire le nuove attività: i soggetti che si iscrivono per la **prima volta** alle gestioni artigiani/commercianti nel 2025 possono richiedere una riduzione del 50% sui contributi (minimali ed eccedenti) per i primi 36 mesi di attività 35 36 . Tale nuovo sgravio – introdotto dall'art. 1 comma 270 della L. 197/2023 (Bilancio 2024) - è alternativo alla riduzione 35% (non cumulabile) 37. In pratica, la nuova impresa può godere dei contributi dimezzati per 3 anni; al termine, l'imprenditore potrà eventualmente optare per la riduzione standard 35% negli anni successivi 35. Anche per il bonus 50% è necessaria comunicazione telematica all'INPS all'atto dell'iscrizione, e si attendono le circolari attuative (INPS ha anticipato che lo sgravio si applicherà sia ai contributi fissi che a quelli sul reddito eccedente) 36 38 .

- **4) Codici tributo F24 per imposte e contributi** Di seguito si riepilogano i principali codici da indicare in F24 per i versamenti dei forfettari (sezione *Erario* per l'imposta sostitutiva, sezione *INPS* per i contributi previdenziali):
 - Imposta sostitutiva forfettari (15%/5%) *Codici tributo*: 1792 ("saldo" imposta sostitutiva, art.1 c.64 L.190/2014), 1790 ("acconto prima rata" imposta sostitutiva), 1791 ("acconto seconda rata o unica soluzione") 6 . Esempio: un forfettario che versa il saldo 2024 e il primo acconto 2025 al 30/06/2025 compilerà l'F24 con due righe in sezione Erario, codici 1792 e 1790, anno di riferimento 2024, importi a debito; il secondo acconto di novembre 2025 userà il codice 1791 anno 2025. (NB: Tali codici sono stati istituiti con Risoluzione AE 59/E/2015 ³⁹; attenzione a non confonderli con i codici 1840/1841/1842 che si riferiscono invece alla cedolare secca sulle locazioni ⁴⁰ ⁴¹). In caso di ravvedimento operoso, i codici sanzione/ interessi specifici per l'imposta forfettaria sono gli stessi previsti per IRPEF (es. codice 8904 per sanzione tributo sostitutivo e 1668 per interessi da rateazione) ¹⁰ ⁴².
 - Contributi INPS Gestione separata I versamenti vanno effettuati in sezione INPS indicando: il codice sede INPS competente, il proprio codice INPS (matricola) a 17 cifre, il periodo di riferimento (es. "01/2024 12/2024" per il saldo annuale 2024) e la causale contributo. Per professionisti senza altra previdenza (aliquota piena) si usa la causale "PXX", mentre per

soggetti **già pensionati o con altra copertura** (aliquota ridotta) la causale è **"P10"** 12 . Esempio: un contribuente forfettario esclusivo (aliquota 25%) indicherà "PXX", uno già pensionato (aliquota 24%) userà "P10". Se il pagamento avviene **a rate**, alle causali si aggiunge la lettera "R" (es. **PXXR** per rate di contributi posticipate) 13; inoltre, gli interessi della dilazione vanno riportati separatamente con la causale **"DPPI"** (Interessi sui contributi rateizzati) 43 . I **codici tributo** indicati in sezione Erario per l'eventuale compensazione di crediti IRPEF con contributi INPS sono invece: **PXX** e **P10** per utilizzare crediti in diminuzione dei contributi dovuti (vanno inseriti con importi a **credito**, così da ridurre il saldo da versare in F24) 44 .

- Contributi INPS Artigiani e commercianti In F24 sezione INPS occorre indicare la causale adeguata a seconda del tipo di versamento ⁴⁵. Per i contributi correnti sul minimale si usano le causali "AF" (artigiani) o "CF" (commercianti) ⁴⁶. Per i contributi dovuti su reddito eccedente il minimale (saldo o acconto), la causale è "AP" (artigiani) o "CP" (commercianti) ⁴⁷. In caso di rateizzazione di tali contributi eccedenti, le rate successive utilizzano le causali "APR" e "CPR" rispettivamente ⁴⁸. Se dal quadro RR della dichiarazione emerge un credito (contributi versati in eccesso rispetto al dovuto), questo può essere compensato in F24 indicando gli importi a credito con la medesima causale AP/CP (valorizzando il campo "importi a credito" nel modello) ²⁶. Inoltre, per le riduzioni contributive forfettari non esistono codici tributo differenti: il contribuente applica direttamente l'abbattimento del 35% (o 50%) agli importi dovuti, mantenendo le stesse causali (sarà l'INPS a verificare che sia stata presentata la domanda di riduzione e ad adeguare gli importi dovuti) ²⁷ ⁴⁹.
- 5) Rateizzazione dei versamenti I contribuenti hanno facoltà di rateizzare i debiti d'imposta annuali (saldo e primo acconto) in un massimo di rate mensili. I titolari di P.IVA devono concludere le rate entro l'anno in corso: in base all'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 le imposte da dichiarazione dei redditi (compresi i contributi INPS eccedenti il minimale) possono essere ripartite da qiuqno fino a novembre 50; in ogni caso, per i soggetti IVA, tutte le rate (tranne l'eventuale seconda rata d'acconto) vanno saldate entro il mese di **novembre** dello stesso anno ⁴ (i contribuenti **senza** partita IVA possono invece spingersi fino a dicembre). Le scadenze delle rate, stabilite per legge, cadono il giorno 16 di ogni mese (ad eccezione della prima rata che coincide col termine ordinario del 30/06, o 30/07 se differito) 51 . Ad esempio, un forfettario può pagare il saldo 2024 e acconto 2025 in 6 rate: 30 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso stabilito (circa 4% annuo): tali interessi non vanno sommati all'imposta, ma indicati a parte in F24 con codice tributo 1668 - "Interessi pagamento dilazionato imposte erariali" 10 . In alternativa alla rateazione, è consentito differire l'intero versamento di 30 giorni: versando saldo e acconto entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% una tantum 3 . Questo 0,40% (interesse corrispettivo) si applica anche ai contributi INPS a saldo/primo acconto se versati a luglio anziché giugno 43. Importante: la seconda rata di acconto (30 novembre) non può essere rateizzata né differita – va sempre versata in unica soluzione 52 . Eventuali **proroghe** straordinarie possono essere disposte per legge: ad esempio, per il 2023 il Governo ha prorogato il termine del secondo acconto al 16 gennaio 2024 per le partite IVA con ricavi fino a 100 mila euro, con possibilità di pagamento frazionato in 5 rate mensili (interesse 4% annuo) 53. Misure simili potranno essere valutate in futuro, ma salvo disposizioni speciali, resta in vigore il calendario ordinario sopra descritto.
- **6) Altri adempimenti e novità dal 2025** A partire dal periodo d'imposta 2024 (dichiarazione 2025) sono entrate in vigore alcune **novità normative e operative** riguardanti i forfettari. In primo luogo, il termine per la **presentazione della dichiarazione dei redditi** è stato anticipato al **31 ottobre** dell'anno successivo (in luogo del 30 novembre): dal 2025, dunque, il Modello Redditi PF 2025 (per il 2024) andrà trasmesso entro il 31/10/2025 ⁵⁴. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente (tramite i servizi online dell'Agenzia) oppure tramite un intermediario

abilitato [55]. Nei quadri dichiarativi dedicati (LM per il reddito forfettario, e RR per i contributi INPS) andranno indicati i dati contabili e i versamenti effettuati: l'Agenzia Entrate ha reso disponibili i software di compilazione aggiornati a partire da aprile 2025 (in base al nuovo calendario fissato dal DL 34/2023, i software ISA e dichiarativi devono essere pubblicati entro il 15 aprile) 56. Sul fronte fatturazione elettronica, dal 1º gennaio 2024 è scattato l'obbligo di e-fattura per tutti i forfettari senza più soglie di esenzione ⁵⁷ . Ciò in attuazione dell'autorizzazione UE prorogata all'Italia: dopo aver imposto dal 2022 l'e-fattura ai forfettari con ricavi > €25.000, la Legge n. 197/2022 ha esteso l'obbligo erga omnes dal 2024 58 . I forfettari devono dunque dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica tramite SDI (l'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il portale "Fatture e Corrispettivi" e l'app Fatturae). Sul piano contributivo, come visto, dal 2025 è in vigore il nuovo sgravio 50% per 3 anni sulle nuovo iscrizioni INPS artigiani/commercianti 59, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (in attesa di circolare attuativa INPS). Resta confermata la riduzione 35% annuale per i forfettari già in attività, regolata dalla legge istitutiva del regime 27. Inoltre, la soglia di **ricavi** per accedere/permanere nel regime forfettario è stata elevata a €85.000 annui (dal 2023, per effetto della L. 197/2022) 60 , con decadenza immediata dal regime in caso di superamento di €100.000: se nell'anno in corso i ricavi superano €100.000, il forfettario esce dal regime dal trimestre successivo (diventando soggetto a IVA ordinaria da quel momento) 60 . Questa regola – chiarita dall'Agenzia nelle circolari di prassi 61 62 – va tenuta a mente perché comporta adempimenti immediati (apertura della contabilità IVA e emissione fatture con IVA dal periodo sequente al superamento). In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, l'interessato dovrà inoltre presentare la dichiarazione IVA per l'anno di cambio regime e organizzarsi per gli ulteriori obblighi contabili ordinari. Per il resto, si confermano le semplificazioni proprie del regime forfettario: esonero IVA (nessuna liquidazione periodica né dichiarazione IVA, salvo effettuazione di operazioni UE per cui va presentato elenco Intrastat) 63, esonero esterometro (dal 2022 incluso nell'invio fatture elettroniche), niente ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) e nessun obbligo di ritenuta d'acconto o di applicazione/annotazione della ritenuta sui compensi ricevuti 64. Tutti gli aggiornamenti normativi e di prassi dal 2025 in avanti saranno pubblicati tramite i consueti canali ufficiali: provvedimenti in Gazzetta Ufficiale, circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché circolari INPS per la parte contributiva - è pertanto consigliabile monitorare queste fonti istituzionali per restare allineati alle eventuali modifiche successive 65 66.

- 1 28 30 Riduzione contributi 35%: domande entro il 28 febbraio
- 31 32 33 https://www.ilcommercialistaonline.it/riduzione-contributi-35/
- 35 49
- 2 3 Dichiarazione redditi Persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare -
- 4 9 FISCOeTASSE.com
- 11 14 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14187-dichiarazione-redditi-persone-fisiche-rateazione-delle-
- 41 51 imposte-e-date-da-ricordare.html
- 54 55
- 5 20 40 **Dichiarazioni 2023 Persone fisiche Versamenti | FiscoOggi.it** https://www.fiscooggi.it/scadenzario/dichiarazioni-2023-persone-fisiche-versamenti
- 6 Imposta sostitutiva regime forfetario: istituiti i codici tributo FISCOeTASSE.com
- 39 https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12035-imposta-sostitutiva-regime-forfetario-istituiti-i-codicitributo.html
- 7 50 Calcolo acconti Regime Forfettario 2025: scadenze ed esempi https://quickfisco.it/blog/calcolo-acconti-saldo-regime-forfettario-scadenze-esempi/
- Imposte sui redditi (Irpef, Ires) Che cos'è Agenzia delle Entrate

 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/imposte-sui-redditi/cosa-imposte-sui-redditi

10 Calcolo Rateizzazione Imposte - Avvocato Andreani

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-rateizzazione-imposte-irpef.php

12 13 43 **Regime Minimi e Forfettario: guida al calcolo dei contributi - Blog - Rete Commercialisti** https://www.retecommercialisti.it/blog/read/231/regime-minimi-e-forfettario-guida-al-calcolo-dei-contributi

15 16 INPS - Circ. n. 27 del 30.01.2025 : Gestione separata - aggiornate le aliquote contributive

- 17 18 2025
- https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/imponibile-contributivo/inps-circ-n-27-del-30012025-gestione-separata-aggiornate-le-aliquote-contributive-2025/

21 22 23 Portale Inps - F24 per artigiani e commercianti

- 24 25 26 https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49923.f24-per-artigiani-e-
- 45 46 47 commercianti.html

48

27 29 34 Forfettari e riduzioni contributive 2025 - FISCOeTASSE.com

36 37 38 https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1639-forfettari-e-riduzioni-contributive-2025.html

59 66

42 [PDF] NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO ...

https://www.studiobusani.it/wp-content/uploads/2023/10/circolare-35-2023-.pdf

44 Richiesta compensazione contributiva - INPS

https://www.inps.it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative. 49845. richiesta-compensazione-contributiva. html

Irpef ed Irap, il secondo acconto entro il 30 novembre per persone fisiche e società di persone - FISCOeTASSE.com

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10554-irpef-ed-irap-il-secondo-acconto-entro-il-30-novembre-per-persone-fisiche-e-societ-di-persone.html

53 56 Le scadenze fiscali del 2025 | Aruba Magazine

https://aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/scadenze-fiscali-2025.aspx

57 Obbligo di Fattura Elettronica per i Forfettari nel 2025

https://www.fattureincloud.it/guida-fatturazione-elettronica-forfettario/obbligo-fattura-elettronica/

[PDF] Le novità IVA e fatturazione elettronica 2024 - Agenzia Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2891698/ Slide+novit%C3%A0+2024+fatturaz+elettronica.pdf/a4196470-b717-3713-e5c0-47c6754d7276

60 [PDF] CIRCOLARE N. 32/E Roma, 5 dicembre 2023 OGGETTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5718712/ Circolare_n_32_Regime+forfetario_05_12_2023.pdf/23d1370d-6bba-0eb7-70b8-d1d24d5a1c0f

61 Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell'Agenzia

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/13303-contribuenti-in-regime-forfetario-tutti-i-chiarimenti-dellagenzia.html

62 Regime forfettario 2025: tutte le regole - FISCOeTASSE.com

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15066-regime-forfettario-2025-tutte-le-regole.html

63 Regime agevolato forfettario - Semplificazioni e adempimenti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/semplificazioni-e-adempimenti

64 Schede - Regime forfetario - Che cos'è - Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov. it/portale/regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regole